

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1986

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUSETTI

Modifica dell'articolo 593 del codice penale concernente
il reato di omissione di soccorso

Presentata il 19 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — I recenti episodi di omissione di soccorso da parte di automobilisti o autotrasportatori che hanno causato gravi infermità o la morte di pedoni, ciclisti ed altri automobilisti ripropongono l'importante tema dell'inasprimento delle pene nei confronti delle fughe dei pirati della strada.

Si rende così necessario reprimere con maggiore incisività sia l'omissione di soccorso in genere, al quale tutti i cittadini sono tenuti, sia, in particolare, la condotta

di coloro i quali si danno alla fuga dopo avere investito una persona.

La presente proposta di legge consta di un solo articolo ed è volta ad inasprire la pena nei confronti di coloro che si rendono infaustamente protagonisti di mancato soccorso verso chi ha subito un incidente.

Un simile provvedimento offre un significativo deterrente per episodi drammatici come l'omissione di soccorso in caso di incidente stradale e se ne auspica, quindi, una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 593 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 593. — (*Omissione di soccorso*). — Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 310 euro.

Chiunque, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a dodici mesi e con la multa fino a 5.165 euro.

Se la condotta è commessa da colui che ha provocato il ferimento della persona o la situazione di pericolo ovvero ha violato le norme sulla disciplina della circolazione stradale, la pena è della reclusione da due a quattro anni; se la condotta viene posta in essere nei confronti di persona in pericolo di vita o se da essa deriva la morte della medesima persona, la pena è raddoppiata. Il conducente che si sia dato alla fuga è in ogni caso passibile di arresto ».

ART. 2.

1. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « con la reclusione fino a quattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 593 del codice penale » e le parole da:

« il conducente » fino a: « passibile di arresto » sono soppresse;

b) al comma 7, le parole da: « con la reclusione » fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 593 del codice penale ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0016260